



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per Attività Partigiana

Servizio Viabilità - Ufficio Concessioni

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI

N. 58

(approvato con atto del Consiglio n. 5 del 11-04-2011 e modificato con atto del Consiglio Provinciale n. 2 del 23-02-2016)

I N D I C E

Capo I Norme generali.....	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Insegna di esercizio.....	3
Art. 4 Preinsegna.....	4
Art. 5 Croci luminose e transenne parapetonali	4
Capo II Collocazione dei mezzi pubblicitari.....	5
Art. 6 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.....	5
Art. 7 Prescrizioni particolari per il posizionamento delle preinsegne	5
Art. 8 Deroghe.....	6
Art. 9 Pubblicità mobile	6
Capo III Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di autorizzazione	7
Art. 10 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione	7
Art. 11 Contenuto dell'autorizzazione	10
Art. 12 Smarrimento del provvedimento	10
Art. 13 Rinnovo del provvedimento	10
Art. 14 Rinuncia al provvedimento.....	11
Art. 15 Revoca o sospensione del provvedimento.....	11
Art. 16 Decadenza del provvedimento.....	12
Art. 17 Subentro nella titolarità del provvedimento	12
Art. 18 Variazione del messaggio pubblicitario.....	13
Capo IV Determinazione del canone e criteri di applicazione.....	14
Art. 19 Classificazione delle strade.....	14
Art. 20 Misura delle opere autorizzate.....	14
Art. 21 Determinazione del canone di autorizzazione	14
Art. 22 Esenzioni.....	15
Capo V Modalità e termini di pagamento - Riscossione coattiva e rimborsi – Sanzioni	16
Art. 23 Modalità e termini di pagamento	16
Art. 24 Penalità	16
Art. 25 Riscossione coattiva.....	16
Art. 26 Rimborsi	17
Capo VI Vigilanza e repressione degli abusi	18
Art. 27 Modalità e competenze della vigilanza.....	18
Capo VII Norma di rinvio, di attuazione, entrata in vigore, pubblicità	18
Art. 28 Rinvio	18
Art. 29 Attuazione.....	18
Art. 30 Entrata in vigore	18
Art. 31 Pubblicità	18
Art. 32 - Riordino delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del Regolamento	19

Capo I

Norme generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua le procedure relative ai procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo revoca e decadenza per le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari in vista delle strade provinciali indicate all'articolo 23 del Codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni e stabilisce i criteri per l'applicazione del canone di autorizzazione determinato in base ai principi dettati dall'art. 27 comma 8 del menzionato Codice.

Art. 2 Definizioni

1. Per **tratto stradale** si intende l'interspazio compreso tra due successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, mezzi pubblicitari, curve, imbocchi delle gallerie, ponti, cavalcavia e loro rampe).

2. Per **condizioni di limitata visibilità** in curva, si intendono tutte quelle situazioni in cui non è garantito uno spazio di visibilità di m. 80,00, misurati nel senso di marcia, per ogni punto della curva a partire dal punto di tangenza.

3. Per **area di intersezione** si intende la porzione di superficie stradale ottenuta:

- per ogni strada individuando i punti di tangenza delle curve di raccordo
- per ogni strada proiettando ortogonalmente sul lato opposto della carreggiata i punti di tangenza più distanti dall'incrocio.

4. Per **pertinenza accessoria**, in cui è consentito installare l'insegna di esercizio, si intende anche la strada di accesso alla sede dell'attività cui l'insegna si riferisce.

5. Per **nulla osta** si intende l'atto del procedimento con cui si dichiara l'assenza di impedimenti tecnici alla installazione di un mezzo pubblicitario in centro abitato. Salvo modifiche dello stato dei luoghi o della segnaletica stradale il nulla osta è rilasciato ed è utilizzabile dal Comune in tutti i procedimenti attinenti alla medesima tipologia di mezzo pubblicitario aventi termine entro un anno dal rilascio.

6. Per la definizione dei singoli mezzi pubblicitari, delle loro dimensioni e caratteristiche si rinvia a quanto disciplinato dal Regolamento al C.d.S., tenendo conto delle integrazioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 3 Insegna di esercizio

1. L'insegna può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta.

Art. 4 Preinsegna

1. La preinsegna può contenere solo simboli, iscrizioni e composizioni grafiche differenti da quanto disposto per la segnaletica stradale.
2. Per ogni strada è ammesso un numero massimo di quattro preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività, (due per ogni senso di marcia).
3. È ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei preinsegne.
4. La Provincia si riserva di installare o sostituire il palo di sostegno delle preinsegne.
5. La Provincia rilascia l'autorizzazione all'installazione di preinsegne a condizione che il richiedente si impegni a concedere la collocazione sullo stesso palo di ulteriori preinsegne, fino al raggiungimento del numero massimo previsto

Art. 5 Croci luminose e transenne parapetonali

1. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. Per il colore e le caratteristiche della croce indicante le farmacie si applica la normativa specifica vigente in materia.
2. La posa di transenne parapetonali al di fuori dei centri abitati potrà essere autorizzata se le richieste presentate soddisferanno le seguenti condizioni:
 - nei punti di intervento sono presenti marciapiedi, piste ciclopedonabili e relativi attraversamenti tali da giustificare l'utilità del posizionamento delle transenne;
 - venga riservata una percentuale di transenne alla Provincia, che la utilizzerà a propria discrezione;
 - la ditta richiedente si assuma l'onere della posa e manutenzione delle transenne comprese quelle riservate alla Provincia.
3. Qualora pervengano più richieste per lo stesso punto verrà concesso lo spazio alla ditta che produrrà la proposta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Capo II

Collocazione dei mezzi pubblicitari

Art. 6 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. La pubblicità si considera:
 - a) **lungo la strada**, quando è realizzata entro i confini della sede stradale, così come definiti dall'art. 3 comma 10 C.d.S.;
 - b) **in prossimità della strada**, quando è realizzata ad una distanza dal limite della carreggiata, così come definita dall'art. 3 comma 7 C.d.S., non superiore a 10 m;
 - c) **in vista della strada**, quando, pur essendo realizzata oltre i 10 m dal limite della carreggiata, risulta visibile dalla strada.
2. Le distanze di cui sopra si calcolano avendo come riferimento il bordo del mezzo pubblicitario più vicino alla strada.
3. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo o in prossimità della strada, così come definito al punto 1, lett. a) e b), è autorizzata in conformità alle distanze minime ed ai divieti previsti dagli artt. 51 e 52 del Regolamento C.d.S. e dall' art. 7 del presente Regolamento.
4. L'installazione dei mezzi pubblicitari in vista della strada, così come definito al punto 1, lett. c), non è soggetta al rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 51 e 52 del Regolamento C.d.S. e dall' art. 7 del presente Regolamento ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alle curve.
5. L'installazione dei mezzi pubblicitari è vietata lungo le curve segnalate e nel tratto compreso tra le stesse ed i relativi segnali di pericolo.
6. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari non è consentito in corrispondenza dei dossi segnalati e nello spazio compreso tra gli stessi ed i relativi segnali di pericolo.
7. La pubblicità lungo, in prossimità o in vista della strada deve essere in ogni caso realizzata nel rispetto dei principi e dei divieti stabiliti dall'art. 23 C.d.S.
8. Non è ammessa la collocazione dei soli sostegni privi di cartello, fatta salva l'ipotesi del manufatto in manutenzione. In tale caso sul sostegno dovrà essere collocata una targhetta metallica con la scritta "impianto in manutenzione dal --/--/----". Salvo cause di forza maggiore, la manutenzione non può avere una durata superiore ai 60 giorni annui. In caso contrario, cioè della presenza di soli sostegni senza l'indicazione che trattasi di impianto in manutenzione, o che la stessa si protragga oltre i 60 giorni nell'arco dell'anno, i sostegni saranno rimossi dall'Amministrazione senza alcuna formalità.

Art. 7 Prescrizioni particolari per il posizionamento delle preinsegne

1. Le preinsegne, fuori dai centri abitati, potranno essere installate ad una distanza dalle intersezioni non inferiore a m.30.
2. Lo spazio di avvistamento previsto dall'art. 51, comma 13 del Regolamento al C.d.S. è fissato in m. 80,00 per tutti i segnali stradali.
3. Le preinsegne, fuori dai centri abitati, dovranno essere installate almeno 80 metri prima degli altri mezzi pubblicitari ed almeno 40 m. dopo gli stessi.
4. Qualora vi siano attività sede di intenso o particolare traffico veicolare, tale da poter determinare situazioni di criticità nella circolazione stradale se non prontamente indirizzato, e non sia possibile l'installazione nel rispetto delle suddette distanze minime, l'Amministrazione potrà valutare la

deroga alle stesse.

Art. 8 Deroghe

1. L'art. 51 comma 6 del Regolamento C.d.S. (deroga alle distanze minime indicate all'art. 51 commi 2 e 4 ad eccezione di quelle relative alle intersezioni) è applicabile qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati e ad una distanza non inferiore a m.3 dal limite della carreggiata.

Art. 9 Pubblicità mobile

1. Fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità della strada, qualora la pubblicità venga effettuata lasciando un apposito mezzo mobile in sosta in vista dalla strada, lo stesso sarà assimilato ad una esposizione fissa e subirà l'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S. per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Capo III

Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di autorizzazione

Art. 10 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per installare mezzi pubblicitari deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'intervento, denominazione della strada, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica;
 - motivo della richiesta;
 - durata dell'autorizzazione.
2. La documentazione da allegare alla domanda deve essere in duplice copia e costituita, oltre che dall'attestazione del versamento delle spese indicate dell'art. 405 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, determinate in fase di prima applicazione in € 60,00, dai seguenti elaborati:
 - Planimetria in scala adeguata riprodotte lo stato attuale e lo stato riformato del tratto di strada interessato dall'intervento compreso tra due successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, mezzi pubblicitari, curve, imbocchi delle gallerie, ponti, cavalcavia e loro rampe):
 - Due foto a colori riguardando, nel senso di marcia e nella opposta direzione, il luogo d'installazione (indicato con una palina) ed i punti di riferimento.
 - Bozzetto a colori del messaggio.
 - Disegno in scala dell'impianto da esporre.
 - Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla stabilità del manufatto.
 - Attestazione del bollettino di c.c.p. dalla quale risulti il versamento per spese di istruttoria.
 - Eventuale altra documentazione qualora ritenuta necessaria.
3. L'ammontare delle spese di istruttoria sarà in seguito stabilito con Decreto del Presidente della Provincia.
4. La domanda deve contenere l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni e la dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento, nonché l'impegno al pagamento del canone fino al permanere, di fatto, delle opere autorizzate ritenendosi comunque responsabile, in via principale, degli oneri e degli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione fino all'accollo di questi

Provincia di Ascoli Piceno

da parte di eventuali futuri utilizzatori delle opere realizzate.

5. Inoltre la domanda deve contenere l'espreso impegno del richiedente a:
- a) utilizzare le opere autorizzate solo per l'uso indicato nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - b) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'autorizzazione, lo stato dei luoghi preesistente alla realizzazione delle opere;
 - c) comunicare all'Amministrazione la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante;
 - d) provvedere tempestivamente a comunicare la variazione in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;
 - e) conservare l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta degli stessi;
 - f) restituire l'originale dell'atto di autorizzazione nel caso di rinuncia, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
 - g) restituire l'originale dell'atto di autorizzazione in caso di alienazione dell'immobile o di cessione o di termine dell'attività cui l'autorizzazione era finalizzata.
6. Ogni domanda non può riguardare che la richiesta di una sola autorizzazione, salvo il caso in cui la richiesta stessa venga inoltrata per ottenere l'installazione di locandine reclamizzanti lo stesso soggetto in un unico tratto stradale.
7. Qualora la domanda venisse inoltrata non in regola perché priva dell'imposta di bollo, o delle spese di istruttoria o incompleta dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti dal presente Regolamento, l'Ufficio Concessioni ne darà avviso all'interessato con lettera semplice avvisandolo che la domanda non verrà istruita fino a quando la documentazione non sarà stata completata e che decorsi infruttuosamente trenta giorni la richiesta sarà archiviata e le somme corrisposte a titolo di istruttoria non saranno restituite.
8. Nel caso di installazioni all'interno dei centri abitati il nulla osta è richiesto alla Provincia, solo per i mezzi pubblicitari autorizzabili in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, direttamente dal Comune, che provvede a trasmettere copia dell'istanza presentata dal privato (corredata di tutti gli elementi di cui al presente articolo) avendo cura anche di specificare, in caso di deroghe alle distanze minime di cui all'art. 51 comma 4 del D.P.R. 495/92, le diverse indicazioni contenute nel proprio Regolamento.
9. Qualora la domanda venga inoltrata alla Provincia direttamente dal privato, il parere verrà trasmesso al Comune unitamente alla domanda.
10. La Provincia non rilascerà il nulla osta per quanto concerne i seguenti impianti pubblicitari di servizio, per i quali l'autorizzazione è di esclusiva competenza comunale:
- transenne parapetonali;
 - orologi;
 - contenitori per rifiuti;
 - paline e pensiline fermata autobus.
11. Resta inteso che gli elementi elencati devono comunque rispettare i dettami del Nuovo Codice della Strada.

12. L'Ufficio Concessioni, esaminata la domanda in regola con l'imposta di bollo e le spese di istruttoria e completa dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti dal presente Regolamento, procederà all'istruttoria ed a chiedere, con lettera semplice, eventuale documentazione integrativa.

13. L'interessato sarà informato che qualora non provveda a trasmettere quanto richiesto nel termine di giorni trenta, la pratica verrà archiviata. Le somme corrisposte a titolo di istruttoria non saranno restituite.

14. Ad archiviazione avvenuta, qualora il richiedente sia ancora interessato all'esame della richiesta archiviata dovrà presentare nuova domanda e corrispondere di nuovo le spese di istruttoria.

15. Le suddette spese non saranno rimborsate anche in caso di esito negativo della domanda o di rinuncia dell'interessato.

16. In occasione della richiesta di integrazione o comunque entro giorni 10 dal ricevimento della domanda presentata in regola, come sopra indicato, il Servizio Concessioni comunicherà l'avvio del procedimento, informando, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della Legge 241/90, in merito a:

- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento stabilita, conteggiando i giorni a partire dal ricevimento della domanda in regola con l'imposta di bollo, corredata delle spese di istruttoria e completa dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti dal Regolamento;
- la facoltà di proporre ricorso, ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 1034/71, in caso la Provincia non provveda a concludere il procedimento nel termine previsto, anche senza previa diffida ad adempiere rivolta all'Amministrazione;
- la data in cui il Servizio ha acquisito l'istanza;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti con i relativi orari di accesso al pubblico.

17. Effettuato il sopralluogo con esito positivo il Servizio Concessioni provvederà a chiedere con lettera semplice i valori bollati necessari per l'emissione del provvedimento nonché l'attestazione del versamento del canone per l'annualità in corso e l'eventuale deposito di somme a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Qualora l'interessato non provveda a trasmettere quanto richiesto nel termine di giorni trenta, la pratica verrà archiviata. Le somme corrisposte a titolo di istruttoria non saranno restituite.

18. In caso di esito negativo, il Servizio Concessioni comunicherà i motivi del non accoglimento, avvisando l'interessato, con lettera raccomandata A.R., della facoltà attribuitagli dall'art. 10-bis della L. 241/90 di trasmettere, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

19. Ricevuti i valori bollati e l'attestazione di versamento, oppure le osservazioni inviate dall'interessato o decorso il termine previsto per l'invio delle stesse, l'Ufficio Concessioni provvederà ad emettere il provvedimento.

20. Il procedimento dovrà essere concluso entro giorni sessanta dalla data di ricevimento delle domanda in regola con l'imposta di bollo e completa delle spese di istruttoria e dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti dal Regolamento.

21. Le archiviazioni dei procedimenti rimasti privi di conclusione, a causa del mancato riscontro da parte dell'interessato alle richieste rivoltegli dall'Amministrazione, avverranno senza alcuna formalità apponendo sul fascicolo la dicitura "ARCHIVIATA" e la data dell'archiviazione.

Art. 11 Contenuto dell'autorizzazione

1. Il provvedimento è emesso dal Dirigente del Servizio Concessioni Stradali e deve contenere:
 - a) dati completi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il titolare agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b) codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c) indirizzo di recapito, se diverso da quello di cui al punto a);
 - d) l'oggetto del provvedimento, l'ubicazione;
 - e) il termine iniziale e finale;
 - f) il periodo entro il quale dovranno essere realizzati gli interventi, la durata degli stessi, l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di indicare con preavviso di sette giorni la data di effettivo inizio dei lavori e di richiedere al Settore Viabilità l'ordinanza per l'installazione dell'eventuale cantiere di lavoro;
 - g) l'ammontare del canone, la scadenza entro cui effettuare il versamento, l'avvertenza che il canone potrà essere variato con delibera provinciale;
 - h) le prescrizioni tecniche, generali e particolari per la realizzazione delle opere.

2. In ogni caso le autorizzazioni e le concessioni sono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate. Possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

3. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute senza il consenso dell'Amministrazione; esse valgono per la località, la durata, l'uso per cui sono rilasciate. Qualora al provvedimento di autorizzazione siano interessati più soggetti l'Amministrazione interesterà lo stesso a tutti i richiedenti i quali saranno tutti responsabili in solido degli oneri ed obblighi derivanti dall'atto.

4. Il provvedimento è reso in regola con le norme in materia di imposta di bollo, in duplice originale, per l'Amministrazione e per il richiedente. Copie dello stesso, ad uso interno, saranno trasmesse al responsabile tecnico di zona e all'assistente stradale per l'accertamento della regolare esecuzione delle eventuali opere e del corretto uso.

Art. 12 Smarrimento del provvedimento

1. In caso di smarrimento del provvedimento il titolare potrà farne richiesta all'Amministrazione che ne emetterà duplicato esente da bollo ai sensi dell'art.7 della Legge 405/90.

Art. 13 Rinnovo del provvedimento

1. Il titolare del provvedimento può richiedere il rinnovo dello stesso. Il soggetto interessato deve

Provincia di Ascoli Piceno

produrre apposita domanda scritta all'Amministrazione Provinciale con le stesse modalità indicate all'art. 10 e dovrà indicare gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.

2. L'interessato potrà non corredare la domanda degli elaborati tecnici nel caso si possa fare riferimento a quelli già prodotti all'epoca della richiesta originaria. In tal caso dovrà allegare alla domanda autocertificazione con la quale dichiarare che lo stato dei luoghi non è mutato rispetto a quello descritto negli elaborati tecnici già presentati oppure analoga dichiarazione emessa da un tecnico iscritto all'Albo Professionale e sottoscritta anche dal richiedente.

3. La domanda dovrà essere prodotta almeno 90 giorni prima della scadenza. L'Amministrazione concedente emetterà l'atto di rinnovo previo accertamento della persistenza dei fini dell'autorizzazione e della mancanza di superiori ragioni contrarie di pubblico interesse, con le modificazioni, anche restrittive, che le variate condizioni dei luoghi rendessero necessarie; in quest'ultimo caso sarà chiesto all'interessato di comunicare entro trenta giorni il proprio interesse al rinnovo dell'autorizzazione alle nuove condizioni.

4. Qualora al decorrere dei 90 giorni, precedenti la scadenza dell'autorizzazione, non risulti acquisita dall'Amministrazione la domanda di rinnovo, la posizione occupata dall'impianto sarà resa disponibile per la collocazione di un altro mezzo pubblicitario da chiunque richiesto.

5. Qualora non fosse richiesto il rinnovo dell'autorizzazione ed alla scadenza del provvedimento già rilasciato non fosse stata effettuata la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, dovranno essere applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per installazione abusiva.

Art. 14 Rinuncia al provvedimento

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può rinunciare alla stessa dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente almeno tre mesi prima.

2. Alla comunicazione deve essere allegata l'attestazione del versamento di € 25,00 per spese istruttoria.

3. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione delle opere eseguite ed alla eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Tale termine non dovrà superare comunque quello di scadenza già previsto nel provvedimento ed al suo compiersi il concessionario dovrà restituire l'atto.

4. La rinuncia, indipendentemente dalla realizzazione delle opere, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per l'anno in cui si comunica la rinuncia, in caso di autorizzazione, o per il periodo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione temporanea.

5. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di decorrenza del provvedimento, indicata nell'atto, il titolare restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale del provvedimento ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi.

Art. 15 Revoca o sospensione del provvedimento

1. Il provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'indirizzo di residenza anagrafica o di sede sociale od eventuale di recapito indicato dal richiedente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno con contestuale assegnazione di un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione delle opere ed eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, decorso inutilmente il quale i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. Il provvedimento di revoca dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
3. Il titolare del provvedimento revocato deve restituire l'originale del provvedimento.
4. In caso di sospensione fino ad un massimo di tre giorni il titolare non avrà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone o a qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare sarà rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.

Art. 16 Decadenza del provvedimento

1. Il provvedimento decade, con dichiarazione della stessa Autorità che ha emesso l'atto, quando il titolare dell'autorizzazione non si avvalga dell'autorizzazione permanente entro 2 mesi dal termine iniziale indicato nell'atto e nelle autorizzazioni temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'autorizzazione prevista nel provvedimento.
2. Prima della scadenza dei 2 mesi l'interessato potrà presentare istanza diretta ad ottenere la proroga per un massimo di ulteriori 10 giorni.
3. Il provvedimento decade altresì per rinuncia del titolare.
4. La decadenza del provvedimento comporta la rimozione dell'impianto.
5. La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per l'anno in cui si dichiara la decadenza, in caso di provvedimento permanente, o per il periodo autorizzato, nel caso di provvedimento temporaneo, né tanto meno a qualsiasi forma di indennizzo.

Art. 17 Subentro nella titolarità del provvedimento

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di una attività ai quali è collegata una autorizzazione, o in caso di variazione nella titolarità della concessione il subentrante, dovrà darne comunicazione anche telefonica all'Amministrazione Provinciale Ufficio Autorizzazioni Stradali fornendo oltre alle proprie generalità gli estremi di un documento di riconoscimento, il codice fiscale e gli estremi dell'autorizzazione da volturare.
2. L'Ufficio Autorizzazioni entro cinque giorni trasmetterà al richiedente il modulo di richiesta da restituire compilato e l'importo delle spese quantificate come appresso indicato, nonché l'importo del canone se al momento dovuto:
 - spese di istruttoria: come indicato all'art. 5,
 - spese per marche da bollo da apporre sull'atto: secondo i valori vigenti.
3. Contemporaneamente e con la medesima nota, l'Amministrazione comunicherà al titolare dell'autorizzazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento di voltura, assegnandogli il termine di giorni 30 dal ricevimento per comunicare l'eventuale opposizione al trasferimento, specificando che decorso infruttuosamente il termine assegnato, si procederà alla voltura.
4. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è tenuto a restituire all'Amministrazione Provinciale l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
5. Il subentrante, relativamente alle autorizzazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di

autorizzazione.

6. Qualora il procedimento di voltura venga avviato a seguito di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare ed il subentrante non provveda a chiedere il cambio di intestazione dell'autorizzazione entro il termine di gg. 30, comunicatogli dall'ufficio, l'autorizzazione si intenderà decaduta e l'impianto dovrà essere rimosso.

Art. 18 Variazione del messaggio pubblicitario

1. Per le variazioni dei messaggi pubblicitari, qualora comportino anche mutamenti delle dimensioni dell'impianto, sarà necessario corrispondere le spese d'istruttoria e trasmettere una nuova dichiarazione relativa alla stabilità del manufatto come indicato nel paragrafo 5.

2. L'Ufficio concessioni provvederà a richiedere eventuale documentazione integrativa.

3. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nel termine di giorni trenta dalla richiesta, la stessa verrà archiviata e la variazione apportata sarà sanzionata nei modi indicati dal Codice della Strada.

4. Le domande saranno istruite e definite come indicato al paragrafo 5.

Capo IV

Determinazione del canone e criteri di applicazione

Art. 19 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le strade provinciali sono classificate di Ia e IIa categoria.
2. La classificazione è di competenza del Presidente della Provincia.

Art. 20 Misura delle opere autorizzate

1. Il canone si determina per ogni facciata dell'impianto pubblicitario in base alle dimensioni del cartello contenente il messaggio esposto espresse in metri quadrati.
2. I mezzi pubblicitari collocati perpendicolarmente al senso di marcia devono essere bifacciali (ad esclusione delle sole preinsegne).
3. Le misure espresse in metri od in metri quadrati sono sempre arrotondate all'unità superiore.

Art. 21 Determinazione del canone di autorizzazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento del canone previsto dal codice della strada dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione.
2. Il canone costituisce un corrispettivo per il godimento del bene pubblico da parte del soggetto autorizzato per l'uso particolare del bene pubblico
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sul quale insiste l'autorizzazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati come indicato nel precedente articolo 19.
4. Il corrispettivo dovuto per l'autorizzazione è determinato avuto riguardo alla particolare utilità economica che all'utente deriva dal rilascio del provvedimento, è stabilito con atto della Giunta Provinciale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione.
5. In fase di prima applicazione il canone è determinato in € 25,00 al mq. per tutti i mezzi pubblicitari ed in € 15,00 al mq. per le insegne di esercizio. In ogni caso l'ammontare del canone non può essere inferiore a quello da corrispondere per l'esposizione di un impianto di 2 mq.
6. Il canone, in caso di più intestatari del provvedimento, potrà essere richiesto dall'Amministrazione ad uno degli stessi, trattandosi di obbligazione solidale ed indivisibile.
7. Per le installazioni temporanee il canone è calcolato a mesi interi. L'importo del canone mensile è pari ad 1/5° di quello stabilito annualmente per gli impianti permanenti.
8. Per le installazioni permanenti, la prima annualità è calcolata escludendo i trimestri maturati al momento del rilascio dell'autorizzazione.
9. Gli importi dei canoni di autorizzazione, così come stabiliti, sono maggiorati di un coefficiente pari a 1,5 per le strade di Ia categoria .
10. L'eventuale classificazione delle strade provinciali in tre categorie comporterà la maggiorazione dei canoni di un coefficiente pari ad 1,5 per le strade di IIa categoria ed a 2 per quelle di Ia categoria.

Provincia di Ascoli Piceno

11. Nel caso l'impianto sia posizionato in area distribuzione carburanti si applica un coefficiente di maggiorazione pari a 5 € a metro quadrato.
12. Gli importi dei canoni, così come stabiliti, si intendono per ogni singola faccia del mezzo pubblicitario.
13. Nel caso in cui il provvedimento riguardi strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
14. Resta fermo comunque quanto disposto dal Titolo III Capo II del vigente Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le installazioni di impianti pubblicitari su aree del patrimonio indisponibile o del demanio ai quali verrà applicato anche il canone di occupazione.

Art. 22 Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del canone:
le insegne indicanti farmacie, ambulatori, posti di pronto soccorso;
i mezzi pubblicitari installati in occasione di manifestazioni religiose, sportive, culturali, ricreative e politiche per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Capo V

Modalità e termini di pagamento - Riscossione coattiva e rimborsi – Sanzioni

Art. 23 Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato annualmente e anticipatamente con le seguenti modalità:

-per le autorizzazioni temporanee e per la prima annualità delle autorizzazioni permanenti: al rilascio del provvedimento di autorizzazione, effettuando un versamento in c.c.p. richiesto dall'ufficio;

-per le autorizzazioni permanenti: entro il 30 aprile di ogni anno mediante versamento da effettuarsi con le medesime modalità.

2. Sulla causale del versamento dovranno essere indicati gli estremi dell'atto di autorizzazione e l'annualità cui il versamento si riferisce.

3. Qualora il canone da corrispondere da parte del medesimo titolare sia d'importo superiore a € 258,23, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza al termine dei mesi di aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del canone.

Art. 24 Penalità

ABROGATO.

Art. 25 Riscossione coattiva

1. Nel caso di omesso, tardivo o parziale versamento del canone l'Amministrazione trasmette, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a spese del debitore, avviso ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone e interessi legali calcolati fino alla data di emissione dell'avviso.

2. In caso di mancata riscossione dei crediti e scaduti infruttuosamente i termini contenuti nell'avviso notificato al debitore, si procede alla riscossione coattiva ai sensi di legge con ricalcolo degli interessi.

3. Sia le procedure di sollecito, sia quelle riscossione coattiva possono essere temporaneamente sospese in seguito ad istanza del debitore, il quale chiede la revisione dei presupposti che hanno dato luogo alla richiesta di pagamento o il rateizzo del debito o lo sgravio totale o parziale del medesimo.

4. Le procedure possono essere pure temporaneamente sospese anche in presenza di un contenzioso legale in corso, in attesa della pronuncia di merito.

5. Decorso infruttuosamente il termine suddetto si procederà alla riscossione coattiva.

6. Il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni.

Art. 26 Rimborsi

1. L'istanza di rimborso dovrà contenere, oltre le generalità del richiedente complete del luogo e della data di nascita, il codice fiscale e l'indicazione delle modalità di rimborso, la motivazione della richiesta e dovrà essere corredata dalla ricevuta di pagamento, in fotocopia, del versamento di cui si chiede il rimborso.
2. L'Amministrazione provvederà a riscontrare la richiesta entro 90 giorni.
3. Non si procederà a rimborso di somme pari o inferiori a € 10,33.
4. L'Amministrazione non risponde dello smarrimento di assegni emessi a titolo di rimborso.
5. Qualora l'Amministrazione vanti un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi.

Capo VI

Vigilanza e repressione degli abusi

Art. 27 Modalità e competenze della vigilanza

1. L'Amministrazione Provinciale, a mezzo del proprio personale di Polizia, vigila su:
 - la corretta realizzazione e l'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato;
 - sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi;
 - sui termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate.

Capo VII

Norma di rinvio, di attuazione, entrata in vigore, pubblicità

Art. 28 Rinvio

1. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari si fa espresso rinvio alla normativa dettata dal Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29 Attuazione

1. E' di competenza del Servizio Concessioni provvedere a comunicare al Servizio Economico e Finanziario i nominativi di tutti gli intestatari di provvedimenti autorizzati a titolo oneroso. E' di competenza del Servizio Economico e Finanziario provvedere alla riscossione dei canoni dovuti dai soggetti titolari delle autorizzazioni nonché all'eventuale rimborso.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il.....previa affissione all'Albo di questa Provincia ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267.
2. Dal momento della sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto.

Art. 31 Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso il Servizio

Concessioni, presso il Servizio Economico e Finanziario, presso le sedi circondariali. Ne sarà consegnata copia al Servizio Sicurezza e Polizia locale e agli assistenti stradali.

Art. 32 - Riordino delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del Regolamento

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni del Codice della Strada e dello stesso, devono essere adeguati a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione.
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, nel tratto stradale interessato dalle installazioni, effettuando gli spostamenti nella direzione opposta al senso di marcia. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno dei tratti stradali devono essere rimossi.
3. Per consentire lo svolgimento delle operazioni la Provincia procederà strada per strada sospendendo, di volta in volta, sull'intera provinciale interessata, il rilascio di nuove autorizzazioni. Il titolare dell'autorizzazione, sarà invitato a spostare nella posizione individuata o a rimuovere definitivamente l'impianto entro il termine di un mese decorso il quale l'impianto sarà considerato abusivo. Eventuali richieste di nuove installazioni dovranno essere riproposte ad adeguamento concluso.
4. Ai fini delle operazioni di adeguamento, così come previste dal codice della strada, tutti gli impianti autorizzati saranno considerati in scadenza nel medesimo giorno coincidente con l'inizio dell'adeguamento.
5. Tutti gli impianti che hanno trovato collocazione in ciascuno dei tratti stradali e quelli già rispondenti alla normativa ma con autorizzazione scaduta saranno oggetto di nuova autorizzazione.
6. Gli impianti, ritenuti abusivi, in quanto non rintracciabile l'autorizzazione, dovranno essere verificati mediante richiesta al soggetto reclamizzato. In caso di esito negativo saranno segnalati alla Polizia Provinciale per i provvedimenti conseguenti.
7. Le insegne di esercizio sono escluse dall'adeguamento.

CANONI AUTORIZZAZIONI

Tipo	Fino a 2 mq	Sopra 2 mq.
Cartelli ed altri mezzi pubblicitari	50,00 €	25,00 €/mq
Insegne di esercizio	30,00 €	15,00 €/mq